

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 73 del 13/07/2005

Deliberazione n. 73 del 13/07/2005 legge 109/94 Articoli 1, 14, 20 - Codici 1.1, 14.3, 20.1

La stazione appaltante, che intenda suddividere l'opera in più lotti da appaltare separatamente, deve procedere, come richiesto da legislatore (art. 14, comma 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.), ad un'attenta verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni di "fruibilità" e "funzionalità" delle singole parti dell'opera stessa, affinché l'intervento possa trovare una giustificazione in termini di efficienza ed economicità anche nel caso di mancato completamento dell'opera, evitando uno spreco di risorse economiche e, quindi, un danno per l'erario. Ciò, peraltro, risponde anche al fine di contrastare l'artificioso frazionamento, tendente a far rientrare l'intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere a procedure di scelta del contraente che limitano la concorrenza. Diverso dalla suddivisione in lotti è il fenomeno degli "appalti scorporati", che si attua quando un'opera, costituente un'unità strutturale e funzionale, viene eseguita affidando separatamente parti distinte di essa (ad es., da un lato la realizzazione della parte edile di un'opera e dall'altro l'esecuzione delle opere impiantistiche). In forza della vigente disciplina, quest'ultima modalità di affidamento non può trovare applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni (come la costruzione di un edificio), ma soltanto quando l'appalto "scorporato" richieda una particolare specializzazione tecnica o artistica come per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (art. 19, comma 1quater, legge n. 109/94 e s.m.).